



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 5
Via G. Caraci, 36 00157 ROMA

Prot. n. **5808** /23.18.01

Roma, **29 FEB. 2012**

Alle DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI
LORO SEDI

AGLI UMC – LORO SEDI

Alla REGIONE SICILIANA
Assessorato ai Trasporti Turismo e Comunicazioni
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo n.9
PALERMO

Alla PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO
Servizio comunicazioni e trasporti
Motorizzazione Civile
Lungadige S. Nicolò 14
TRENTO

Alla PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO
Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3 b
Via Crispi 10
BOLZANO

Alla REGIONE AUTONOMA
Friuli Venezia Giulia
D.C. Pianificazione – Sez Logistica e trasporto merci
Via Giulia 75/1 - 34126 TRIESTE

Al MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
D.G. Mondializzazione e Questioni Globali -Uff. X –
ROMA

All'AMBASCIATA DELL'ECUADOR
Via Antonio Bertolani 8 - 00197 Roma

Al MINISTERO DELL' INTERNO
Direzione Centrale- Polizia Stradale
ROMA

Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza
ROMA

All'Unione Provincie d'Italia
P.zza Cardelli 4
ROMA

All' A.N.C.I.
Via dei Prefetti 46
ROMA

Alla Divisione 6 (Ex MOT 5) - SEDE

Alla Divisione 10 (Ex MOT. 6) C.E.D. - SEDE

Al GABINETTO DEL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Ufficio Affari Internazionali
ROMA

All' A.N.I.T.A.
Associazione Nazionale Imprese Trasporti
Automobilistici
Via Oglio 9
00198 ROMA

CONFARTIGIANATO TRASPORTI
Associazione Nazionale Autotrasporto
Via S. Giovanni in Laterano 152
00184 ROMA

E p.c.: Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dip. per i Trasporti Terrestri e il Trasporto
Intermodale
Segreteria Amministrativa
S E D E
(Rif. Prot. 529 del 29.10.2008)

OGGETTO: conversione di patenti di guida. ECUADOR.

Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato con nota prot. n.MAE00108422012-01-16 del 16.01.2012, che l'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Ecuador in materia di conversione di patenti di guida entra in vigore il 12/03/2012.

Per opportuna conoscenza, si trasmette copia del predetto Accordo (*all.1*) completo di tutti allegati necessari per la sua applicazione, eccetto le copie dei modelli di patenti italiane.

L'Accordo ha validità di cinque anni e cesserà i suoi effetti in data 12/03/2017

Pertanto si fa presente agli Uffici della Motorizzazione Civile che, a decorrere dalla data suddetta del 12/03/2012, possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate dallo Stato indicato in oggetto.

La conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla *I Tabella di equipollenza*, che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti ecuadoriane alle categorie di patenti italiane.

All'Accordo sono allegate le fotocopie dei facsimile delle patenti ecuadoriane valide ai fini della conversione, individuate peraltro nell'*elenco modelli di patenti di guida*.

In applicazione dell'art. 8, paragr. 2 dell'Accordo, codesti Uffici, dopo aver ricevuto l'istanza di conversione, inviano tramite fax (digitare il n. **0059322525816**, dopo aver ascoltato una risposta registrata - in spagnolo- comporre il n. **330**) una richiesta di "*Attestazione*" della patente di guida ecuadoriana, avvalendosi del modello bilingue allegato all'Accordo, contraddistinto con il n. 2. Si raccomanda di annotare con estrema chiarezza, in alto al sinistra nello spazio riservato al mittente, il numero di fax a cui si intende ricevere la lettera di risposta. L'Autorità ecuadoriana comunica le informazioni richieste utilizzando il modello bilingue allegato all'Accordo, contraddistinto con il n. 2bis.

Si fa rilevare che qualora sussistano ulteriori dubbi, anche a seguito dell'acquisizione della predetta "*Attestazione*", gli Uffici della Motorizzazione, prima di procedere alla conversione, possono chiedere altre informazioni per il tramite delle Rappresentanze Consolari, come specificato al paragrafo 3 del citato art. 8

* * * * *

Le patenti ecuadoriane convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, ossia l'avvenuta conversione, all'indirizzo indicato all'art. 10 dell'Accordo, che di seguito si riporta:

Consolato dell'Ecuador in Italia - Via Sicilia n. 154 - 00187 Roma

* * * * *

Si coglie l'occasione per ricordare, in via generale, che, ove possibile, le patenti estere presentate per la conversione non vanno ritirate all'atto della presentazione dell'istanza, poichè, nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente può condurre veicoli in Italia (ai sensi dell'art. 135 del C.d.S) o all'estero con la propria patente.

La patente estera in originale deve essere ritirata all'atto della consegna del documento italiano, ottenuto per conversione; in assenza della patente estera (ad es. smarrita o sottratta nel frattempo) il documento italiano non potrà essere rilasciato.

* * * * *

Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 4 dell'Accordo). Detta data è rilevabile sull'attestazione trasmessa dall'Autorità ecuadoriana (modello 2bis), al punto n. 4.

Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti extracomunitarie conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia, come peraltro previsto dall'art. 5 dell'Accordo. Inoltre non possono essere convertite patenti ecuadoriane ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia. Quest'ultima informazione è riportata al punto n. 5 dell'attestazione inviata dall'Autorità ecuadoriana.

Infine si richiama l'attenzione sull'art. 4 paragr. 2 dell'Accordo, che prevede la conversione senza esami solo per i titolari di patente ecuadoriana residenti in Italia da meno di quattro anni, al momento di presentazione dell'istanza.

In presenza di richiedenti con residenza superiore a quattro anni, codesti Uffici informano opportunamente i medesimi che contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione) viene disposto e notificato all'interessato un provvedimento di revisione (art. 128 del Codice della Strada), perché possa sostenere i prescritti esami teorici e pratici.

Detto provvedimento di revisione deve essere opportunamente motivato, con richiamo al predetto art. 4, ed emesso con riferimento al numero della patente italiana ottenuta per conversione di quella ecuadoriana.

Si ritiene opportuno segnalare che in caso di mancato superamento degli esami di revisione, il conducente viene privato dell'abilitazione alla guida, poichè la patente ecuadoriana, dopo la conversione, viene ritirata e restituita all'Autorità di rilascio (art. 7 dell'Accordo) e la patente italiana viene revocata ai sensi dell'art. 130, 1° comma, lett. b), del Codice della Strada.

Pertanto si suggerisce di far apporre all'utente una firma, per presa visione, in calce ad una dicitura del tipo "contestualmente alla consegna della patente italiana verrà notificato un provvedimento di revisione di patente in applicazione dell'art. 4, paragr. 2 dell'Accordo Italia - Ecuador. In caso di mancato superamento degli esami di revisione la patente italiana viene revocata (art. 130, 1° comma, lett. b, del Codice della Strada). La patente ecuadoriana oggetto di conversione non può essere restituita al titolare perché inviata all'autorità estera che l'ha emessa (art. 7 dell'Accordo Italia - Ecuador)."

Tale dicitura può eventualmente essere anche riportata sulla domanda di conversione, ciò per acquisire la certezza che il richiedente sia a conoscenza della situazione.

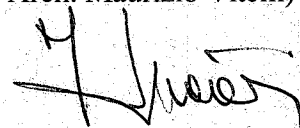
* * * * *

Si trasmette l'elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia. Si ricorda che l'aggiornamento dello stesso deve essere effettuato anche negli eventuali siti internet dei singoli Uffici della Motorizzazione.

* * * * *

La presente Circolare per gli Uffici della Motorizzazione è diramata esclusivamente tramite posta elettronica.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Arch. Maurizio Vitelli)



PB
RLM

u

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR
SUL RICONOSCIMENTO RECIPROCO IN MATERIA DI
CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, di seguito denominati le "Parti", al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali, nonché di agevolare il traffico stradale sul territorio di ciascuna delle Parti,

convengono quanto segue:

Articolo 1

Le Parti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte, secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

Articolo 2

La patente di guida emessa dalle Autorità ecuadoriane cessa di validità ai fini della circolazione sul territorio italiano, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare in Italia.

La patente di guida emessa dalle Autorità italiane cessa di validità ai fini della circolazione sul territorio ecuadoriano, immediatamente dopo l'acquisizione della residenza in Ecuador.

Articolo 3

Nell'interpretazione degli articoli del presente accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti.

Articolo 4

Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle Parti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, converte la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari relative a conducenti disabili

Il titolare di patente di guida rilasciata in Ecuador converte il suo documento senza sostenere esami teorici e pratici se è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione.

Le Autorità competenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste, in conformità a quanto previsto in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti.

Per l'applicazione del primo capoverso del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età minima prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di cui chiede la conversione.

Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalle norme interne delle Parti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 5

La disposizione di cui all'art. 4, primo capoverso, si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza.

Inoltre il predetto art. 4 non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte che deve procedere alla conversione.

Articolo 6

Al momento della conversione delle patenti di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante. Le predette tabelle, l'elenco dei modelli delle patenti di guida, unitamente ai modelli di *Richiesta di attestazione e Attestazione* di cui all'art. 8, costituiscono gli allegati tecnici che possono essere modificati dalle Autorità competenti delle Parti con uno Scambio di Note.

Le Autorità Centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

- a) nella Repubblica Italiana il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri per la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici;
- b) nella Repubblica dell'Ecuador la Commissione Nazionale del Trasporto Terrestre, Circolazione e Sicurezza Stradale, CNTTTSV, Direzione Tecnica, Ufficio patenti internazionali.

Articolo 7

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte, per il tramite delle Rappresentanze Consolari.

Articolo 8

Dopo che l'interessato ha presentato la documentazione richiesta dall'Autorità della Parte che procede alla conversione, l'Autorità medesima chiede, alla competente Autorità Centrale dell'altra Parte, un'*Attestazione* relativa alla patente da convertire.

Per la richiesta e il rilascio dell'attestazione, le Autorità competenti si avvalgono dei modelli bilingue allegati al presente Accordo.

L'Autorità competente che effettua la conversione può chiedere, per il tramite delle Rappresentanze Consolari, informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte, qualora sussistano dubbi dopo l'acquisizione dell'*Attestazione*.

Articolo 9

L'Autorità Centrale competente della Parte che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa sempre per i canali consolari.

Articolo 10

Per le procedure dell'art. 7, dell'art. 8, 3° paragr., e dell'art. 9, i recapiti sono i seguenti:

- Consolato dell'Ecuador in Italia – Vía Sicilia n. 154 1° piano – 00187 Roma
- Ambasciata d'Italia in Quito – Cancelleria Consolare
La Isla 111 y Humberto Albornoz – Quito.

In caso di variazione degli indirizzi, la comunicazione dei nuovi recapiti all'Autorità Centrale delle Parti avverrà per il tramite delle Rappresentanze Diplomatiche, senza ricorrere alla modifica del presente Accordo.

Analoga procedura verrà osservata in caso di variazione della denominazione delle Autorità Centrali di cui all'art. 6.

Articolo 11

Il presente Accordo avrà durata di cinque anni e potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso fra le Parti; potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia.

A partire da un anno prima della scadenza, le Parti avvieranno le consultazioni per procedere al rinnovo del presente Accordo, affinché non si verifichi l'interruzione, anche se temporanea, delle conversioni delle patenti di guida.

Articolo 12

Le controversie che possano sorgere nell'interpretazione ed applicazione del presente Accordo saranno risolte, per quanto possibile, in forma amichevole per via diplomatica.

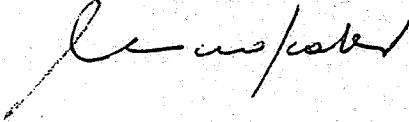
Articolo 13

Il presente Accordo, con i relativi allegati tecnici, entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche, con le quali le Parti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

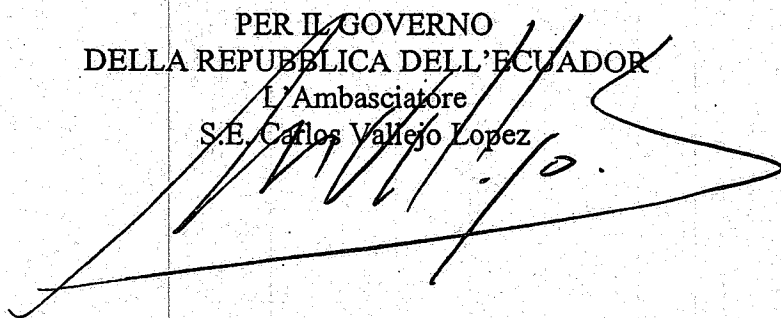
Fatto a Roma il 31 maggio 2011 in due originali, ciascuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

In fede di che, firmano il presente Accordo:

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Il Sottosegretario agli Affari Esteri
Prof. Vincenzo Scotti



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR
L'Ambasciatore
S.E. Carlos Vallejo Lopez



ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA

Circolare prot. n. 5808/23.18.01 del 29.02.2012

Entrata in vigore Accordo Italia – Ecuador : 12.03.2012 In vigore fino al 12.03.2017

ALBANIA (valido fino al 15/08/2014)	FRANCIA	MAROCCO	SRI LANKA (valido fino al 14/11/2016)
ALGERIA	GERMANIA	MOLDOVA	SVEZIA
ARGENTINA	GIAPPONE	NORVEGIA	SVIZZERA
AUSTRIA	GRAN BRETAGNA	PAESI BASSI	TAIWAN
BELGIO	GRECIA	POLONIA	TUNISIA
BULGARIA	IRLANDA	PORTOGALLO	TURCHIA
CIPRO	ISLANDA	PRINCIPATO DI MONACO	UNGHERIA
CROAZIA	LETTONIA	REPUBBLICA Ceca	URUGUAY (valido fino al 12/12/2014)
DANIMARCA	LIBANO	REPUBBLICA DI COREA	
ECUADOR (valido fino al 12/03/2017)	LIECHTENSTEIN	REPUBBLICA SLOVACCA	
EL SALVADOR (valido fino al 19/09/2014)	LITUANIA	ROMANIA	
ESTONIA	LUSSEMBURGO	SAN MARINO	
FILIPPINE	MACEDONIA	SLOVENIA	
FINLANDIA	MALTA	SPAGNA	

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI

CANADA: personale diplomatico e consolare

CILE: diplomatici e loro familiari

STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari

ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari
